

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-820 del 30/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA PIACENZA BUS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI «RIPARAZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI AUTOBUS, AUTOMOBILI, AUTOCARRI, AUTOMEZZI» SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO, 211.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-845 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA PIACENZA BUS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "RIPARAZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI AUTOBUS, AUTOMOBILI, AUTOCARRI, AUTOMEZZI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO, 211.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta PIACENZA BUS S.R.L. presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di San Giorgio P.no) e trasmessa dalla stessa Unione alla Provincia con nota del 08.09.2015 (prot. prov.le n. 55304 del 09.09.2015), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "riparazioni meccaniche ed elettriche di autobus, automobili, autocarri, automezzi" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTA la documentazione integrativa volontariamente inoltrata dalla Ditta e trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota 25/03/2016, prot. n° 3198 (prot. Arpae n° PGPC/2016/2951 in pari data);

VERIFICATO che:

- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 547 del 11/3/2003;
- la Ditta, relativamente alle emissioni in atmosfera ha dichiarato che *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata..."*
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è stato autorizzato dal Comune di San Giorgio P.no con atto del 30/4/2013, n. 05/13 (prot.n. 4106/UT/S);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 09.12.2015, prot. n. 8608, con cui il Comune di San Giorgio P.no ha comunicato *"...la compatibilità dell'insediamento con la destinazione urbanistica della zona esprimendo parere di competenza favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera..."*;
- nota PEC del 05.10.2015, prot. n. PGPC 7071/2015 (prot. prov.le n. 59812 di pari data), con cui arpa Sez.ne Prov.le di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota PEC del 09.12.2015 (prot. prov.le n. 72029 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;
- nota PEC del 12/02/2016 (acquisito agli atti di ARPAE il 29/02/2016 con prot. n° 1828) con cui il Comune di San Giorgio P.no ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di San Giorgio P.no, interpellato in proposito con nota prov.le del 14/9/2015 prot. n. 56031, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 " *Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonchè il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PIACENZA BUS S.R.L.** (C.F. 01329750333) per l'attività di "riparazioni meccaniche ed elettriche di autobus, automobili, autocarri, automezzi" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio P.no (PC), via dell'Artigiano n. 21. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PULIVAPOR PER LAVAGGIO

Portata massima	250 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 LAVAGGIO

Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E3 GAS DI SCARICO VEICOLI

Durata massima giornaliera	1 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- b) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - c) stante la limitata durata di funzionamento dell'impianto di cui all'emissione E1 e fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione;
 - d) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo all'emissione E3 deve avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** e ove, non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-I per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - f) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a: 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
3. di stabilire, **per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. di impartire, **per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere ricavata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) gli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di San Giorgio Piacentino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio Piacentino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della

normativa di settore vigente;

- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di San Giorgio P.no) sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciate rispettivamente dalla Provincia di Piacenza e dal Comune di San Giorgio P.no con gli atti richiamati nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.